

(N. 1515)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, FABBRI, LUZZATO CARPI, ZITO, RUFINO, LABOR e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1978

Computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Da molti anni si assiste ad una cresciuta conflittualità tra pubblici dipendenti ed enti previdenziali in merito alla computabilità o meno della tredicesima mensilità ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

L'orientamento giurisprudenziale ha oscillato tra le due opposte tesi; tuttavia negli ultimi tempi è risultata prevalente la tesi della computabilità secondo il giudicato del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Magistratura ordinaria.

La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza del 2 giugno 1978 ha confermato il diritto dei ricorrenti ad avere riconosciuta la computabilità della tredicesima mensilità ai fini della buonuscita con una articolata e motivata decisione, di cui si evidenziano le parti salienti:

a) la tredicesima mensilità è stata introdotta quale elemento perequativo nel settore pubblico dopo che tale istituto si era

generalizzato nel settore privato per effetto della contrattazione collettiva avendo perduto il carattere originario di gratifica per acquisire gradatamente pieno carattere retributivo;

b) la tredicesima mensilità è in realtà un'inseparabile, organica integrazione dello stipendio, talchè quest'ultimo deve ritenersi costituito dalla remunerazione a tal titolo mensilmente corrisposta al dipendente e dalla quota pari ad un dodicesimo dell'importo globale della stessa tredicesima, cosicchè, una volta ritenuto che la nozione di stipendio è comprensiva anche della tredicesima mensilità, che di esso è parte integrante, non deve esservi difficoltà a leggere le norme precedentemente emanate come aventi riferimento allo stipendio nel suo nuovo significato;

c) la tredicesima mensilità è esclusa dal computo della base pensionabile; ciò non impedisce, tuttavia, che ai pensionati sia

corrisposta la tredicesima come mensilità aggiuntiva all'originario trattamento di pensione;

d) la tredicesima mensilità è componente normale e necessaria dell'ordinario trattamento economico del personale statale e pertanto, data la sua indiscussa natura retributiva, sarebbe contrario a fondamentali principi dell'ordinamento giuridico escludere dalla retribuzione contributiva proprio siffatto emolumento ed includervi invece delle indennità, come quelle elencate nello stesso primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, nelle quali il profilo retributivo, pur sussistente, è indubbiamente più attenuato;

e) l'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti è corrispondente all'indennità di anzianità spettante ai lavoratori privati per il cui computo debbono essere calcolati tutti i compensi di carattere continuativo percepiti dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro (articolo 2121 del codice civile).

A queste considerazioni di natura giuridica si aggiunge la considerazione che l'emanazione della citata sentenza della Corte di cassazione ha suscitato notevoli aspettative tra la categoria dei pubblici dipendenti che, posti di fronte all'inerzia dei pubblici poteri, si stanno orientando per il ricorso all'autorità giudiziaria. Ove la situazione non sia affrontata in tempi brevi dal Parlamento per una soluzione equa della questione, gli uffici giudiziari potranno trovarsi a dover fronteggiare centinaia di migliaia di ricorsi (attualmente, solo per l'ENPAS, i giudizi pendenti sono oltre diecimila).

L'accrescimento abnorme del carico di lavoro giudiziario, stimabile nell'ordine del

20 per cento del globale volume di lavoro, porrà in crisi i già oberati uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato, mentre gli enti previdenziali dovranno sopportare un onere, per ogni causa, di circa 300.000 lire e la collettività dovrà sopportare costi giudiziari aggiuntivi valutati dai competenti organi in circa 125 miliardi di lire.

Si sottopone quindi all'esame del Parlamento il presente disegno di legge che, nel quadro dell'affermata giurisprudenza, tende a risolvere il problema dianzi esposto.

In particolare:

l'articolo 1, tenendo conto della prescrizione decennale in materia di crediti da lavoro, stabilisce la computabilità della tredicesima mensilità ai fini della buonuscita e assoggetta a contribuzione la stessa; viene, inoltre, regolamentato il recupero dei contributi arretrati;

l'articolo 2 stabilisce le modalità per la riliquidazione della buonuscita e il relativo trattamento fiscale, consentendo l'adozione di coefficienti attuariali al fine di accelerare le procedure;

l'articolo 3 stabilisce la rideterminazione dei contributi di riscatto in dipendenza della normativa proposta;

l'articolo 4 regola, in analogia, l'indennità di cessazione del rapporto di impiego;

l'articolo 5 tende a risolvere la questione di legittimità costituzionale a fronte della diversa competenza oggi prevista (la Corte dei conti per i ferrovieri e giudice ordinario per gli statali) affermando per tutti — in presenza di uno stesso credito — la medesima competenza;

l'articolo 6 stabilisce l'onere e la relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1969 l'indennità di buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato, compreso il personale delle aziende autonome e degli uffici locali postelegrafonici iscritto a fondi di previdenza specifici, comprende, in aggiunta agli elementi retributivi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, anche la tredicesima mensilità.

Con effetto dalla data medesima la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale previsto dall'articolo 37 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1032.

Il contributo a carico degli iscritti per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1978 sarà determinato dalle Amministrazioni di appartenenza e recuperato in trentasei rate mensili da versarsi ai rispettivi fondi di previdenza a cura dei competenti uffici pagatori; dell'avvenuto recupero e versamento sarà fatta menzione nei prospetti di liquidazione. Il residuo debito sarà recuperato all'atto della liquidazione o riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di pensionato, il recupero è fatto in unica soluzione sul conguaglio spettante.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni trasmetteranno ai rispettivi fondi di previdenza gli elenchi del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1978 ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

In caso di omesso o ritardato invio degli elenchi di cui al comma precedente si appli-

cano a carico dei responsabili le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le riliquidazioni di cui al primo comma saranno effettuate in base a coefficienti attuariali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i rispettivi fondi di previdenza.

Ai fini fiscali le riliquidazioni saranno assoggettate alla stessa aliquota media accertata in sede di liquidazione.

I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti il computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono dichiarati estinti e le relative spese si ritengono compensate.

Art. 3.

In relazione a quanto previsto dalla presente legge saranno rideterminati i contributi di riscatto dovuti ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, sulla base delle domande presentate successivamente al 1° gennaio 1969.

Art. 4.

Per la determinazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato ai sensi delle disposizioni in vigore, si considera lo stesso trattamento economico, ivi compresa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Le controversie in materia di buonuscita o di indennità di cessazione del rapporto di impiego dei dipendenti civili e militari dello

Stato, ivi compreso il personale delle aziende autonome dello Stato e degli uffici locali postelegrafonici, sono attribuite all'esclusiva competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, sezione lavoro.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 96 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 30 miliardi con il maggior gettito del contributo a carico degli iscritti al fondo di previdenza;

b) quanto a lire 66 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.